



Roma 8 giugno 2012

Esimio Deputato,

auspichiamo vorrà svolgere il Suo autorevole intervento affinché la Sua Commissione recepisca l'allegato emendamento convincendo il Governo a renderlo operativo attraverso una specifica modifica da apportare al decreto legge 59/2010.

Solo così si riuscirà a restituire speranza nel futuro alle oltre 10 mila imprese turistico-ricreative che animano le nostre coste, alle loro famiglie ed agli oltre 100 mila lavoratori che trovano impiego proprio nell'ambito del turismo balneare italiano.

In attesa di un Suo cortese riscontro, porgiamo i nostri migliori saluti.

FIBA
CONFESERCENTI
Vincenzo Lardinelli

ASSOBALNEARI
CONFINDUSTRIA
Fabrizio Licordari

COORDINAMENTO
CNA BALNEATORI
Cristiano Tomei

SIB
CONFCOMMERCIO
Riccardo Borgo

A.C. 468

Gli stabilimenti balneari e tutte le imprese turistico-ricreative che svolgono la propria attività sul demanio marittimo in regime di concessione sono da considerarsi aziende di servizi la cui concessione demaniale è intimamente connessa all'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività tal che il venir meno della prima determina la cessazione anche della seconda.

Pertanto, si propone di recepire il recente orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto esistente una "interdipendenza funzionale" e la "conseguente inscindibilità" fra concessione demaniale marittima e l'attività turistico ricreativa con la stessa esercitata (v. sentenza CdS. n 4837 del 30.8.2011).

A ciò si aggiunga la necessità di applicare, alle concessioni demaniali marittime, la durata illimitata in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, primo comma, della Direttiva 2006\123\CE stante l'assenza di motivi di interesse generale che impongano la limitazione delle concessioni demaniali sia nel loro numero che nella loro durata.

A tal fine si osserva che il demanio marittimo non può essere considerato una "risorsa scarsa" ai sensi del successivo articolo 12, comma primo, della medesima Direttiva in quanto, dai dati attualmente in possesso dallo Stato italiano, la parte attualmente concessa è irrilevante o, comunque, marginale rispetto a quella assentibile (v. p.e. Piano regionale delle coste della Regione

Puglia approvato con Delibera di Giunta regionale n.2273 del 09.11.2011 dal quale risulta che la parte di demanio oggetto di concessione è del 9 %). Non sussistono, pertanto, elementi di valutazione che possano ritenere limitata la risorsa.

In recepimento, infine, sia della Mozione del Senato della Repubblica del 05.05.2011 che di quanto raccomandato al punto 56 della Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 (2010/2206/INI) sul turismo, si propone, che il Governo, nell'emanazione del provvedimento definitivo, introduca la seguente modifica:

13 bis Dopo l'articolo 75, del Decreto legislativo n. 59, del 26 marzo 2010, inserire il seguente articolo 75 bis (Attività turistica ricreativa esercitata su demanio marittimo):

- 1. La licenza amministrativa per l'esercizio di stabilimento balneare prevista all'articolo 86, del Regio decreto n. 773, del 18 giugno 1931, non ha durata limitata.*
- 2. Qualora tale attività venga esercitata su beni demaniali marittimi la licenza amministrativa di cui al comma precedente viene rilasciata anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36, del Regio decreto n. 327, del 30 marzo 1942.*
- 3. In via transitoria, nelle concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e connesse alla licenza di cui al comma 1, il termine di scadenza è abrogato.*
- 4. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente articolo.*